



# CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G. Matteotti n. 7 - 01016 - C.F. e P.I. 00129650560 - Tel. 0766/8491  
pec:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it



## ORDINANZA SINDACALE

### Registro generale n. 3 del 14/03/2020

**OGGETTO:** COVID-19: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE- CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEI PUNTI DI ACCESSO AL LITORALE. CHIUSURA DEI GIARDINI, PARCHI, AREE GIOCO RECINTATE E PINETE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

### IL SINDACO

#### VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, e' stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che all'art.2 dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, da applicare sull'intero territorio nazionale dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia predetto decreto, cessavano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020;

**RITENUTO che**, al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire e contenere il rischio di possibile contagio, sia necessario mettere in atto nel territorio di questa città ulteriori misure atte a scongiurare i rischi di contagio ed a limitare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e le occasioni di assembramento anche nei giardini, parchi pubblici, aree gioco recintate e pinete, presenti in tutto il territorio;

**RILEVATO come**, nel trascorso fine settimana, si sia registrata la presenza, nonostante le limitazioni nazionali già in atto, di numerose persone a passeggio nella aree del litorale della Città, in particolare nelle zone di Marina Velka-Voltone-Pian di Spille, Lido di Tarquinia e Saline;

**VALUTATO come**, nell'ipotesi di condizioni climatiche favorevoli, le suddette aree, nonostante le nuove disposizioni anche governative emanate, possano continuare a costituire occasione per l'afflusso di persone e di veicoli, così da determinarsi potenziali situazioni di aggregazione e, conseguentemente, una situazione di pericolo per la salute dei presenti;

**RITENUTO** pertanto di vietare la circolazione dei veicoli e dei pedoni verso le località costiere, mediante l'interdizione alle vie di accesso ai non residenti/domiciliati o a coloro che devono recarsi nella zona per comprovate esigenze lavorative oppure stati di necessità o motivi di salute, in conformità a quanto stabilito dal DPCM 9 marzo 2020;

**VALUTATA**, inoltre, l'opportunità di disporre la chiusura dei giardini, parchi pubblici, aree gioco recintate e pinete presenti in tutto il territorio;

**RIBADITO che** le norme attualmente in vigore e l'evidenza scientifica generali rilevino la necessità della permanenza domiciliare delle persone quale metodo di contrasto alla diffusione del "COVID -19";

## VISTI, infine:

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ess.mm.ii.;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;

## ORDINA

1. Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 8.00 alle 20.00 della domenica, ad iniziare da **sabato 14 marzo 2020** e fino a diversa disposizione, è vietata la circolazione dei veicoli nelle strade che conducono ai comprensori di Marina Velka, Pian Di Spille, Voltone, Tarquinia Lido e Saline di Tarquinia ed in particolare lungo il litorale.

2. Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 8.00 alle 20.00 della domenica, ad iniziare da **sabato 14 marzo 2020** è inoltre vietato l'accesso pedonale a tutte le suddette aree.

3. I divieti di cui ai punti precedenti non si applicano nei confronti dei residenti nelle zone sopra elencate, nonché dei domiciliati nelle suddette frazioni e di coloro che abbiano necessità di raggiungere servizi presenti nella zona (farmacia), ovvero dimostrino comprovate esigenze lavorative, oppure stati di necessità o motivi di salute, in conformità a quanto stabilito dal DPCM 9 marzo 2020;

4. Con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione, la chiusura dei giardini, dei parchi pubblici, delle aree gioco recintate e delle pinete in tutto il territorio comunale;

## AVVERTE

I suddetti provvedimenti hanno carattere esplicativo delle misure limitative già intraprese con DPCM 9 marzo 2020.

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, secondo i principi ed il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.

Rimane impregiudicata la denuncia all'A.G. per la violazione dell'art. 650 Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

## DISPONE CHE

la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line della Città di Tarquinia e pubblicata sul suo sito istituzionale e venga inoltre trasmessa alla Prefettura di Viterbo, a tutte le Forze dell'Ordine che operano sul territorio, al Comando della Polizia Locale, ai gruppi della Protezione Civile che operano sul territorio ed ai Presidenti dei Consorzi di Marina Velka-Voltone-Pian di Spille.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo di Stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

## IL SINDACO

(Alessandro GIULMI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull'originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.